

Polizza danni agli impianti ed R.C.

Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: "Impianti Fotovoltaici"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela l'Assicurato dai danni diretti e indiretti all'impianto fotovoltaico assicurato e dai danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o gestione dell'impianto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni diretti:** prevede l'indennizzo per i danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi assicurati. Sono incluse le spese sostenute per di rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti.

Sono previste garanzie aggiuntive: Spese demolizione e sgombero, Ricorso Terzi, Atti di Terzi, Terremoto, Alluvione e inondazione.

- ✓ **Danni indiretti:** prevede un indennizzo per le perdite che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di un evento che abbia colpito le cose assicurate.

Tale garanzia non è prestabile individualmente senza la sezione Danni Diretti.

- ✓ **Responsabilità Civile:** indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o gestione dell'impianto fotovoltaico assicurato.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Tale garanzia non è prestabile individualmente senza la sezione Danni Diretti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni diretti** - Sono esclusi:
 - ✗ Apparecchiature elettroniche / macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con altra polizza;
 - ✗ Macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
 - ✗ Cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
 - ✗ Linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
 - ✗ Impianti non connessi alla rete, impianti "stand alone" oppure "off grid";
 - ✗ Il valore del terreno.
- ✗ **Danni indiretti** - La polizza non copre i danni nel caso in cui:
 - ✗ Il sinistro non sia indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti;
 - ✗ Non sia prevista una regolare attività di manutenzione dell'impianto, contrattualizzata, dimostrabile e tracciabile, ed eseguita da un soggetto accreditato oppure da personale interno certificato per tale attività;
 - ✗ L'intervento da parte dell'installatore non avvenga in tempi estremamente rapidi e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza;
 - ✗ L'impianto fotovoltaico non sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore o dal Contraente, che sia in grado di rilevare in tempo reale anomalie di produzione di energia elettrica presumibilmente dovute ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
- ✗ **Responsabilità Civile** - Non sono considerati terzi:
 - ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - ✗ Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti indicati nel punto precedente;
 - ✗ Le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, e successive modifiche nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! La garanzia è prestata secondo limiti, massimali e franchigie dettagliati in polizza.

Danni Diretti:

- ! La copertura non tutela i danni verificatisi in occasione di:
 - ! Atti di guerra dichiarata o non;
 - ! Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - ! Trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;
 - ! Eruzioni vulcaniche; terremoto; alluvione e inondazione; mareggiate, maremoto, marea.
- ! La Società si riserva di tutelare l'Assicurato nel caso in cui provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con gli eventi sopracitati.
- ! La copertura inoltre esclude i danni causati o dovuti a:
 - ! Frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti;
 - ! Assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - ! Montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari;
 - ! Deterioramenti, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
 - ! Inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature ed esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 - ! Sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
 - ! Dolo e colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
 - ! Errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
 - ! Ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
 - ! Difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 - ! Eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 - ! Furto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
 - ! Inquinamento e/o contaminazione ambientale di acqua, aria, suolo, nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
 - ! Danni a dati software;
 - ! Malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - ! Atti di terzi in genere;
 - ! Perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - ! Difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese.
- ! Sono inoltre esclusi: costi di livellamento, scavo, bonifica, riempimento di terreno; maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto; danni subiti o provocati a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti.
- ! Sono previste ulteriori limitazioni descritte in polizza per danni occorsi a seguito di: occupazione della proprietà; crollo e collasso strutturale, sovraccarico neve; fenomeno elettrico e guasti macchine; misure antincendio per impianti fotovoltaici a terra.

Danni Indiretti - sono escluse le perdite conseguenti a:

- ! Scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra;
- ! Mancata disponibilità dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- ! Difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- ! Sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- ! Revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- ! Impossibilità di trovare pezzi di ricambio dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione attività;
- ! Penali o indennità o multe dovute a terzi;
- ! Giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie anche se il sinistro non si fosse verificato;

- ! Dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato;
- ! Mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Responsabilità Civile - sono esclusi i danni:

- ! A cose che il Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato medesimo ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- ! Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ! Da furto;
- ! A cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute e quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso Terzi" se richiamata ed operante;
- ! Da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- ! Da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del fabbricato su cui sono installati i Macchinari.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- v **Danni diretti:** la garanzia vale per danni causati nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
- v **Danni indiretti:** la garanzia vale per danni causati nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
- Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, devi dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.



Quando e come devo pagare?

- Il Contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite (annuale, semestrale, quadrimestrale, unica).
- Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
 - Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
 - Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
 - Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, è vietato il pagamento in contanti.
- E' possibile richiedere il frazionamento del premio in più rate con conseguente aumento del premio.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- Il contratto ha la durata indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.



Come posso cancellare il contratto?

- Il contratto può essere disdettato mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata in polizza; diversamente, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.
- Se hai stipulato un contratto poliennale hai la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 30 giorni prima della:
 - Scadenza naturale del contratto, se di durata uguale o inferiore a 5 anni;
 - Scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio).

Polizza danni agli impianti ed R.C.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Prodotto: "Cattolica&Energia Impianti Fotovoltaici"



Data di realizzazione: 31/05/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/idcorporate

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: Garanzia Danni Diretti - relativamente alle spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretta Società risponde entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di 50.000,00 €.

Danni diretti

Onorario periti

La Società rimborsa, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Onorario consulenti

La Società rimborsa, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, i costi sostenuti dall'Assicurato per gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- Dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- Colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni diretti - Spese di demolizione e sgombero	La Società indennizza le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini di polizza, fino alla più vicina e idonea discarica entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di € 50.000,00.
Danni diretti - Ricorso terzi	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella scheda tecnica di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Danni diretti - Atti di terzi	La Società risponde dei danni derivanti da atti di terzi. In caso di furto di cavi di rame o componenti dell'impianto in rame, il limite di indennizzo è pari al 30% della somma assicurata alla Partita Impianto Fotovoltaico con il massimo di € 30.000,00. In caso di danni a inverter, contatori e quadri di controllo posti a terra, il limite di indennizzo è pari al 20% della somma assicurata alla Partita Impianto Fotovoltaico con il massimo di € 10.000,00.
Danni diretti - Terremoto	La Società risponde dei danni verificatisi in occasione di terremoto.
Danni diretti - Alluvione e inondazione Danni diretti - Alluvione e inondazione	La Società risponde dei danni verificatisi in occasione di alluvione e inondazione.
Danni indiretti - Mancato dispacciamento di energia	La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato le perdite di ricavo che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per mancato dispacciamento a seguito di un sinistro (incendio, fulmine, esplosione o scoppio) che abbia colpito le linee di trasmissione dell'energia elettrica o le cabine di alimentazione dell'azienda distributrice.
Responsabilità Civile	Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi (purchè avvenuti in seguito a danni alle cose di terzi) subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, l'assicurazione è estesa sino alla concorrenza del 10% del massimale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Danni diretti Sono esclusi impianti fotovoltaici che:</p> <ul style="list-style-type: none">- Non siano completamente installati, fissati agli appositi sostegni, collaudati, collegati alla rete e in esercizio;- Non abbiano superato tutte le verifiche imposte dal GSE. <p><u>Spese di demolizione e sgombero</u> Sono escluse le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare residui radioattivi.</p> <p><u>Ricorso terzi</u> L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;- Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.
-----------------------	--

Atti di terzi

Sono esclusi gli impianti che:

- Non siano installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi;
- Non siano protetti da apposita recinzione lungo l'intero perimetro dell'area ove è posto l'impianto assicurato, di altezza minima di 2 metri;
- Non siano protetti da un sistema automatico di allarme antifurto certificato, regolarmente inserito e funzionante che preveda il rimando dell'allarme ad almeno tre nominativi o ad istituto di vigilanza e attivazione allarme sonoro (deve essere garantito un tempo di intervento nel luogo di installazione dell'impianto entro 30 minuti dal momento della ricezione dell'allarme);
- Non siano protetti da un sistema di videosorveglianza, regolarmente inserito e funzionante, a controllo dell'intero perimetro e che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa (tale condizione vale per impianti con potenza superiore a 550 kWp);
- Non siano dotati di sistemi di fissaggio alla struttura di supporto tali da impedirne la rimozione con mezzi ordinari;
- Si collochino su tetti di edifici disabitati o abbandonati.

Crollo e collasso strutturale, sovraccarico neve

Sono esclusi i fabbricati non rispondenti alle norme di legge (vigenti al momento dell'installazione dell'impianto) relative al dimensionamento strutturale e verifica per il carico permanente dell'impianto fotovoltaico e il carico accidentale da neve.

Fenomeno elettrico e guasti alle macchine

Fra i danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all'impianto collaudato e pronto all'uso a cui è destinato, sono esclusi i danni:

- Causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- Ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant'altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
- Di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- Attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- Le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
- Causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientri nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica (eg. controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne);
- All'inverter dopo sette anni dall'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.

Sono inoltre esclusi impianti elettrici e impianti di messa a terra che non siano a norma di legge o che non siano protetti da sistemi contro le sovratensioni (limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione).

Impianti in attesa di autorizzazione

Nel caso in cui l'impianto fotovoltaico, installato completamente, fissato agli appositi sostegni e collaudato, non sia collegato alla rete ed in esercizio, la Società indennizza i danni materiali e diretti all'impianto ad esclusione di quelli causati da o dovuti ad atti di terzi.

Misure antincendio per impianti fotovoltaici a terra

La Società indennizza i danni materiali e diretti da incendio agli impianti realizzati a terra di potenza superiore a 1.000 kWp se:

- Gli impianti assicurati sono suddivisi in sezioni - aventi potenza specifica non superiore a 500 kWp - considerabili a rischio separato e cioè caratterizzate dall'esistenza di strisce tagliafuoco, in terra battuta o similare, di idonea larghezza (maggiore di 3,5 metri) lungo il loro perimetro;
- La vegetazione all'interno del sito ove l'impianto è installato viene tagliata con frequenza adeguata per garantire la minimizzazione del carico di incendio.

Danni indiretti

Mancato dispacciamento di energia

Sono escluse linee di trasmissione dell'energia elettrica o cabine di alimentazione che si trovino a più di 500 metri dall'ubicazione dell'impianto.



Ci sono limiti di copertura?

Danni diretti

Sono esclusi i danni / le perdite / i costi / le spese verificatisi in occasione di / causati direttamente o indirettamente da / risultanti da / derivanti da / connessi a:

- Occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), ascesa militare, ribellione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati, distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o qualsiasi azione o situazione inerente agli eventi di cui sopra;
- Reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- Bradisismo, variazioni della falda freatica, valanghe e slavine;
- Penetrazione di acqua marina.

A meno che l'Assicurato non provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi.

Sono esclusi inoltre i danni da:

- Saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi (nel caso in cui, in conseguenza di questi eventi, derivi un danno indennizzabile ai sensi della polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa).

Qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza.

Occupazione delle proprietà

Per i danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione o scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Fenomeno elettrico e guasti alle macchine

I danni di serie, cioè i danni derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose e in diversi periodi annui di assicurazione, vengono indennizzati come segue:

- 1° sinistro: indennizzo a termini di polizza;
- 2° sinistro: 70% del danno liquidabile;
- 3° sinistro: 40% del danno liquidabile;
- 4° sinistro: 20% del danno liquidabile;
- 5° sinistro e successivi: non sussiste il diritto all'indennizzo.

Atti di terzi

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità limitata, delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o della custodia delle chiavi. Si segnalano inoltre i seguenti limiti:

- Furto commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato: scoperto del 30% con il minimo di € 5.000,00 a carico dell'Assicurato stesso;
- Furto di cavi di rame o componenti dell'impianto in rame: scoperto del 20% del danno indennizzabile con il minimo di € 5.000,00;
- Danni a inverter, contatori e quadri di controllo posti a terra: scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00.

Danni indiretti

Mancato dispacciamento di energia

Il limite di indennizzo temporale è di 14 giorni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Tutte le garanzie In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve: <ul style="list-style-type: none">• Darne avviso alla Società entro 5 giorni da quanto ne ha avuto conoscenza. Il Contraente o Assicurato deve altresì: <ul style="list-style-type: none">• Fare, nei 10 giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;• Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno;• Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
	Danni Indiretti Il Contraente o Assicurato deve inoltre: <ul style="list-style-type: none">• Fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;• Tenere a disposizione tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;• Presentare la documentazione contabile relativa alla produzione di energia elettrica.
	Responsabilità Civile L'Assicurato deve immediatamente informare la Società dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non presente.
	Gestione da parte di altre imprese: Non presente.
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Tutte le garanzie Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente. Danni diretti Anticipo sugli indennizzi: L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 €. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 €, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone che desiderano tutelare il proprio impianto fotovoltaico da danni diretti e indiretti e i loro fabbricati, beni e/o attività commerciali da danni legati all'impianto fotovoltaico stesso. Il prodotto è rivolto inoltre alle persone che desiderano tutelarsi dai danni involontariamente causati a terzi in relazione alla proprietà e/o gestione dell'impianto fotovoltaico.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	20,0 %
----------------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;"><i>Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa</i> <i>Servizio Reclami di Gruppo</i> <i>Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)</i> <i>Fax: 045/8372354</i> <i>Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it</i></p> <p>indicando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. <p>La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
----------------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter proporre un'azione giudiziale.</i> Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato; - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CATTOLICA&ENERGIA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione
MOD. CEN IMPF 2 - ED. 29/04/2014
sono parte integrante del Set Informativo
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:**

- **DIP Danni MOD. CEN IMPF DIP - ed. 01/10/2018**
- **DIP aggiuntivo Danni MOD. CEN IMPF DIP AGG - ed. 31/05/2019**



DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Allagamento

L'accumulo e/o uno spargimento di acqua, non causati da: alluvione, inondazione, mareggiate, maremoti, penetrazione di acqua marina, fenomeno dell' acqua alta;

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione

Il contratto di assicurazione;

Atto di sabotaggio

L'atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell' attività

Atto di terrorismo

L'atto inclusivo ma non limitato all' uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l' intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;

Atti di terzi

I tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, furto delle cose assicurate;

Comunicazioni

Per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa;

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Danno liquidabile

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti, franchigie) e limiti di indennizzo;

Fenomeno Elettrico

Si intende: corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto), sovratensione (repentino innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete);

Franchigia

La parte di danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

GSE

Gestore Servizi Energetici: il GSE è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica;

Impianto, Impianto fotovoltaico, macchinario

Il sistema fotovoltaico di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata

(inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, contatori, supporti, staffe e altri componenti minori.
Sono compresi - se ad uso esclusivo e dedicato dell'impianto fotovoltaico - la recinzione, l'impianto di allarme e l'impianto di videosorveglianza.

Sono escluse le strutture portanti quali tettoie, pergole, pensiline, serre, barriere acustiche;

Indennizzo/Risarcimento

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro;

Inondazioni e alluvioni

Fuoriuscita di acqua dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d'acqua, laghi, bacini sia naturali che artificiali quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

Limite di indennizzo

La somma massima dovuta dalla Società a tale titolo;

Periodo di indennizzo

(Sezione Danni Indiretti se richiamata ed operante) Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come limite la durata specificata nel "Prospetto Limiti di Indennizzo", durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro;

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate;

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto

La percentuale del danno liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Società

La Compagnia assicuratrice, Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;

Somma assicurata

La somma indicata a tale titolo alle singole partite di polizza;

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza ed indicata sulla Scheda di Polizza oppure direttamente alla Società.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, **altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.**

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a 750,00 € (settecentocinquanta/00).

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a 1.000,00 € (mille/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.

Art. 1.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall' Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.5 Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.7 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione.

Il contratto ha la durata indicata sulla scheda di polizza.

In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della:

- scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a 5 anni (più eventuale rateo);
- scadenza annuale, se di durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 1.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è stata assegnata la polizza.

Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3 comma 1 lettera a) D. Lgs. 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 Titolarità dei diritti nascenti in polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.12 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.13 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

Art. 1.14 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 1.15 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all' Art. 1.4 "Aggravamento del rischio", nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 1.17 "Obblighi in caso di sinistro";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all' Art.1.16 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' Art.1.14 "Procedura per la valutazione del danno" - lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.16 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che l'impianto aveva al momento del sinistro è pari al "valore a nuovo" ovvero al costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere).

Ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

In caso di Sinistro si determina:

- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa Assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Agli effetti dell' Art. 1.18 "Assicurazione parziale" e dell'Art. 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:

- superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro diventa nullo.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, **salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.**

Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato importo superiore al triplo del valore determinato in base a quanto previsto nel precedente comma, lettera a..

Art. 1.17 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile

L'inadempimento di uno o di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- **relativamente al danno materiale e diretto:**
 - fare, nei 10 giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
 - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

- f. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- relativamente al danno indiretto (se la Sezione relativa è prestata):
 - g. eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o mantenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
 - h. fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
 - i. tenere a disposizione tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
 - j. presentare la documentazione contabile relativa alla produzione di energia elettrica.

Art. 1.18 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell' Art. 1.16 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 10% e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall' Art. 1.20 "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 1.19 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 1.20 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per **nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata**. Per i danni indiretti la somma assicurata rappresenterà anche il limite di indennizzo per periodo di assicurazione.

Art. 1.21 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

SEZIONE DANNI DIRETTI

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione Danni Diretti

Con la presente polizza la Società, alle condizioni tutte e nei limiti indicati, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico (installato completamente, fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete e in esercizio) anche se di proprietà di terzi, ubicato nella località indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, causato da qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso all' Art. 2.2 "Esclusioni".

Si precisa inoltre che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal GSE riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.

La Società indennizza altresì le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina e idonea discarica, **esclusi i residui radioattivi come da DPR 230/95 e successive modifiche e/o integrazioni, entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di 50.000,00 €.** Per le spese di cui sopra non è operante il disposto di cui all' Art.1.18 "Assicurazione parziale".

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti fatti per ordine delle Autorità nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire ed arrestare l'incendio o altro danno.

Art. 2.2 Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a. i danni verificatisi in occasione di:

- a/1 atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), ascesa militare, ribellione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati, distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o qualsiasi azione o situazione inerente agli eventi di cui sopra;
 - a/2 esplosione o emanazione di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi o le spese causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
 - a/3 trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;
 - a/4 eruzioni vulcaniche;
 - a/5 bradisismo, variazioni della falda freatica, valanghe e slavine;
 - a/6 mareggiate, maremoto, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
 - a/7 terremoto;
 - a/8 alluvione e inondazione;
- a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

b. i danni causati da o dovuti a:

- b/1 frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- b/2 assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- b/3 montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari;
- b/4 deterioramenti, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e

- condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
- b/5 inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature ed esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- b/6 sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate; nel caso che, in conseguenza dei predetti eventi, ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
- b/7 dolo e colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
- b/8 errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- b/9 ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
- b/10 difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- b/11 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- b/12 furto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- b/13 inquinamento e/o contaminazione ambientale dell' acqua, dell'aria, del suolo, nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
- b/14 danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla Polizza;
- b/15 malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- b/16 atti di terzi in genere;
- b/17 perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- b/18 difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
- c. sono altresì esclusi:
- c/1 costi di livellamento, scavo, bonifica, riempimento di terreno;
- c/2 maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- c/3 danni subiti o provocati a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti.

Art. 2.3 Enti esclusi dall'assicurazione

- a Apparecchiature elettroniche / macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con polizza separata;
- b macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- c cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- d linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- e impianti non connessi alla rete, impianti "stand alone" oppure "off grid";
- f il valore del terreno.

Delimitazioni di garanzia

Art. 2.4 Limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie

Resta convenuto ai fini dell'operatività della presente Polizza che **la Società non è tenuta all'Indennizzo di somme superiori - per Sinistro, per anno assicurativo, cumulativamente per tutte le ubicazioni e/o ragioni sociali, per qualsiasi evento - di quelle assicurate**, salvo ove indicato nella tabella della Scheda Tecnica di Polizza.

Qualora il limite di indennizzo sia espresso in percentuale, tale percentuale di intende riferita alla somma assicurata alla partita Impianto Fotovoltaico.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato previa **detrazione, per ciascun Sinistro, di una franchigia e/o scoperto** come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza.

Art. 2.5 Occupazione delle proprietà

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, **la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Art. 2.6 Crollo e collasso strutturale, sovraccarico neve

I danni all'impianto fotovoltaico che si verifichino a seguito del crollo e/o collasso strutturale totale o parziale del fabbricato o del crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto sul quale è posto l'impianto, anche a causa di sovraccarico di neve, non saranno indennizzati qualora il fabbricato non sia rispondente alle norme di legge (vigenti al momento dell'installazione dell'impianto) relative al dimensionamento strutturale e verifica per il carico permanente dell'impianto fotovoltaico e il carico accidentale da neve.

Art. 2.7 Fenomeno elettrico e guasti macchine

Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all'impianto collaudato e pronto all'uso cui è destinato, **si intendono esclusi i danni:**

- a. **causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;**
- b. **ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant'altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;**
- c. **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
- d. **attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;**
- e. **le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;**
- f. **causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientri nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo:**
 - **controlli di funzionalità;**
 - **manutenzione preventiva;**
 - **eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;**
 - **aggiornamento tecnologico dell'impianto;**
 - **eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;**
- g. **all'inverter dopo sette anni dall'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.**

Gli eventuali danni di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose e in diversi periodi annui di assicurazione, vengono indennizzati come segue:

- 1° sinistro : indennizzo a termini di Polizza;
- 2° sinistro: 70% del danno liquidabile;
- 3° sinistro: 40% del danno liquidabile;
- 4° sinistro: 20% del danno liquidabile;
- 5° sinistro e successivi: non sussiste il diritto all'indennizzo.

La Società risponde dei danni materiali e diretti dovuti a fenomeno elettrico all'impianto collaudato e pronto all'uso cui è destinato, a condizione che:

1. l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
2. siano installati ed operanti sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione, esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione.

Lo **scoperto** del danno indennizzabile per il fenomeno elettrico, come riportato nella Scheda Tecnica di Polizza - Riepilogo Limiti di Indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie - viene elevato, fermo il minimo, al 30% qualora al momento del sinistro vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati.

Art. 2.8 Impianti in attesa di autorizzazione

A parziale deroga dell' Art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione Danni Diretti", tra le Parti si conviene che se l'impianto fotovoltaico pur installato completamente, fissato agli appostiti sostegni e collaudato, non risultasse collegato alla rete ed in

esercizio, la Società indennizza i danni materiali e diretti all'impianto come da presente sezione e garanzie aggiuntive, **ad esclusione di quelli causati da o dovuti ad atti di terzi.**

Art. 2.9 Misure antincendio per impianti fotovoltaici a terra

Ad integrazione delle condizioni tutte della presente Polizza, resta convenuto che la Società indennizza i danni materiali e diretti da incendio, per gli impianti realizzati a terra di potenza oltre 1.000 kWp a condizione che:

- a. **gli impianti assicurati siano suddivisi in sezioni - aventi potenza specifica non superiore a 500 KWp - considerabili rischio separato e cioè caratterizzate dall'esistenza di strisce tagliafuoco, in terra battuta o simile, di idonea larghezza (maggiore di 3,5 metri) lungo il loro perimetro;**
- b. **la vegetazione all'interno del sito ove l'impianto è installato sia tagliata con frequenza adeguata per garantire la minimizzazione del carico di incendio.**

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art. 2.10 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e/o Assicurato e dalla Società. L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 2.11 Onorario periti

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità di quanto disposto dalle Condizioni Generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Per la presente condizione particolare non è operante il disposto dell'Art.1.18 "Assicurazione parziale".

Art. 2.12 Onorario consulenti

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza i costi sostenuti dall'Assicurato per gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Per la presente condizione particolare non è operante il disposto dell'Art.1.18 "Assicurazione parziale".

Art. 2.13 Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 €.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 € (salvo quanto eventualmente derogato all'Art. 2.4 "Limiti di Indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Art. 2.14 Dolo e colpa grave

A parziale deroga del punto b/7 dell' Art. 2.2 "Esclusioni", la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.

Art. 2.15 Rinuncia al diritto di surroga (non operante per atti di terzi)

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e collegate, ed i clienti e fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Garanzia aggiuntiva - Spese demolizione e sgombero

Ad integrazione del massimale previsto dall'Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione Danni Diretti e fino alla concorrenza del massimale indicato nella relativa partita della Scheda Tecnica, la Società indennizza le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina e idonea discarica, **esclusi i residui radioattivi come da DPR 230/95 e successive modifiche e/o integrazioni.**

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'Art.1.18 "Assicurazione parziale".

Garanzia aggiuntiva - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella relativa partita della Scheda Tecnica, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè in deroga all'Art. 1907 del Codice Civile e dell'Art.1.18 "Assicurazione parziale".

Garanzia aggiuntiva - Atti di terzi

A parziale deroga dell' Art. 2.2 "Esclusioni", comma b/16 , la Società risponde dei danni derivanti da atti di terzi. **Solo limitatamente alla presente garanzia, sono esclusi i danni causati da o dovuti a dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità limitata, delle persone di cui l'Assicurato della rispondere, degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o della custodia delle chiavi.**

Condizioni e prescrizioni :

1. **È condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all'indennizzo di tali danni, che gli impianti installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:**
 - a. **apposita recinzione lungo l'intero perimetro dell'area ove è posto l'impianto assicurato, di altezza minima di due metri. Per apposita recinzione si intende una recinzione ad elevata resistenza allo sfondamento realizzata in uno dei seguenti modi: laterizi, pietre, blocchi di cemento, pannelli prefabbricati in cemento armato, reti metalliche rigide, cancellate. Le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave. Nel caso in cui i regolamenti di Enti Pubblici locali impongano altezze della recinzioni inferiori ai due metri, l'altezza della recinzione dovrà corrispondere all'altezza massima prevista dai regolamenti. Le fondazioni della recinzione devono essere adeguatamente dimensionate e profonde. Nel caso di furto, l'autore deve essersi introdotto nell'area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale**

- all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento);
- b. sistema automatico di allarme antifurto certificato, regolarmente inserito e funzionante, a protezione specifica dell'impianto fotovoltaico che preveda il rimando dell'allarme ad almeno tre nominativi o ad istituto di vigilanza e attivazione allarme sonoro. Deve essere garantito un tempo di intervento nel luogo di installazione dell'impianto entro 30 (trenta) minuti dal momento della ricezione dell'allarme;
 - c. sistema di videosorveglianza, regolarmente inserito e funzionante, a controllo dell'intero perimetro che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa (es. istituto di vigilanza). Tale condizione vale per impianti con potenza superiore a 500 kWp;
 - d. sistemi di fissaggio (per esempio : bulloni saldati, bulloni a testa spaccata, rivettatura, incollaggio, ...) dei pannelli fotovoltaici alla struttura di supporto tali che ne impediscano la rimozione con mezzi ordinari (cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese, ...).
2. **Gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati.** Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente paragrafo 1).
 3. Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, **la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 30% con il minimo di 5.000,00 € che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.**
 4. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
 5. A parziale deroga di quanto indicato al paragrafo 1) , si prende atto che possono essere posti cavi di rame o componenti dell'impianto in rame, a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi. In caso di furto di cavi di rame o componenti dell'impianto in rame, **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro, di uno scoperto del 20% del danno indennizzabile con il minimo di 5.000,00 €. Il limite di indennizzo è pari al 30% della somma assicurata alla Partita Impianto Fotovoltaico con il massimo di 30.000,00 €.**
 6. A parziale deroga di quanto indicato al paragrafo 1) , si prende atto che possono essere installati inverter, contatori e quadri di controllo a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi. **È richiesto che tali impianti siano posti in cabine o locali aventi pareti perimetrali, solai o coperture, in cemento armato, laterizi, acciaio oppure in pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno. Ogni apertura deve essere difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni. In caso di Sinistro, per tali componenti di impianto poste a terra, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro, di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 €. Il limite di indennizzo è pari a pari al 20% della somma assicurata alla Partita Impianto Fotovoltaico con il massimo di 10.000,00 €.**
 7. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.** Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Garanzia aggiuntiva - Terremoto

A parziale deroga dell' Art. 2.2 "Esclusioni", comma a/7 , la Società risponde dei danni verificatisi in occasione di terremoto.

Garanzia aggiuntiva - Alluvione e inondazione

A parziale deroga dell' Art. 2.2 "Esclusioni", comma a/8 , la Società risponde dei danni verificatisi in occasione di alluvione e inondazione.

SEZIONE DANNI INDIRETTI

Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione Danni Indiretti

A parziale deroga dell' Art. 2.2 "Esclusioni", comma b/17, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto ed anticipato e per la durata del presente contratto alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti nella presente sezione, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato le perdite di ricavo che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione Danni Diretti, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:

- a. **tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti;**
 - b. **sia prevista una regolare attività di manutenzione dell'impianto; tale attività deve essere contrattualizzata ed eseguita da un soggetto accreditato (per esempio l'installatore o con una ditta specializzata) oppure può essere eseguita da personale interno, purché gli operatori deputati a tale attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso, per entrambe le situazioni, l'attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile;**
 - c. **l'intervento da parte dell'installatore avvenga in tempi estremamente rapidi e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza;**
 - d. **l'impianto fotovoltaico sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore o dal contraente, che sia in grado di rilevare in tempo reale anomalie di produzione di energia elettrica presumibilmente dovute ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza,**
- salve le eccezioni di cui al successivo Art. 3.3 "Esclusioni".**

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Danni Diretti fossero esclusi i danni di importo inferiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti all'indennizzabilità del danno diretto.

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Danni Diretti fossero esclusi i beni in leasing in quanto già garantiti da apposita assicurazione e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito tali beni non risultasse indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti all'indennizzabilità del danno diretto.

Art. 3.2 Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
- c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) (in kWh/giorno) viene moltiplicata per la misura unitaria di indennizzo, intendendosi per tale il valore (in €/kWh) che comprende l'incentivo (€/kWh) erogato dal GSE - secondo quanto stabilito dal D.M.19.02.2007 relativo al conto energia e sue successive modifiche - ed eventuale tariffa di vendita (€/kWh) dell'energia contrattualizzata dal Contraente con il Gestore della rete;
- d. l'indennizzo complessivo (in €) sarà pari al ridotto introito calcolato come prodotto tra quanto risultante (in €/giorni) al precedente comma c) e i giorni richiesti per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto (compresi, comunque, nell'ambito del periodo di indennizzo) al netto della franchigia prevista contrattualmente.

Qualora, una volta registrata la produzione complessiva di energia elettrica al termine del periodo di indennizzo, il mancato o ridotto ricavo dovuto al sinistro indennizzabile ai sensi di polizza si riducesse rispetto all'importo determinato sulla base di quanto sopra indicato, tale riduzione del mancato o ridotto introito dovrà essere detratta dall'indennizzo come sopra determinato.

Art. 3.3 Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti della presente polizza, causato da:

- a. **scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;**
- b. **mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;**
- c. **difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;**
- d. **sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;**
- e. **revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;**

- f. impossibilità (se trascorsi 30 giorni dalla denuncia del sinistro) di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione attività.

La Società non risponde inoltre di:

- g. penali o indennità o multe dovute a terzi;
h. giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- i. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
j. mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Art. 3.4 Mancato dispacciamento energia

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato le perdite di ricavo che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per mancato dispacciamento a seguito di un sinistro che abbia colpito le linee di trasmissione dell'energia elettrica o le cabine di alimentazione della azienda distributrice. Ai fini del presente articolo :

- a il sinistro che ha colpito le linee di trasmissione dell'energia elettrica o le cabine di alimentazione deve essere relativo a incendio, fulmine, esplosione o scoppio.
b le linee di trasmissione dell'energia elettrica o le cabine di alimentazione devono trovarsi entro 500 metri dall'ubicazione dell'impianto.
c il limite di indennizzo temporale indicato nella Scheda Tecnica di Polizza - Riepilogo Limiti di Indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie, è portato a 14 giorni.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 4.1 Responsabilità Civile

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o gestione dell'impianto fotovoltaico assicurato.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, **sino alla concorrenza del 10% del massimale.**

Sono esclusi i danni:

1. a cose che il Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato medesimo ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
3. da furto;
4. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute e quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso Terzi" se richiamata ed operante;
5. da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
6. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del fabbricato su cui sono installati i Macchinari.

Non sono comunque considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.;
- c. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imprese di VR 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa aut. all'eserc. delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923

www.cattolica.it